

---

**PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE DI VIVA SERVIZI S.P.A.  
A FAVORE DI UNA SOCIETÀ DI NUOVA COSTITUZIONE CHE SARÀ  
DENOMINATA VIVA ENERGIA S.P.A.  
(ai sensi degli articoli 2506-*bis* e 2501-*ter* del codice civile)**

---



Il Consiglio di Amministrazione di Viva Servizi S.p.A. ("Viva Servizi" o la "Società Scindenda") ha predisposto ai sensi degli articoli 2506-bis e 2501-ter del codice civile, il seguente progetto relativo alla scissione parziale di Viva Servizi a favore di una società di nuova costituzione che sarà denominata Viva Energia S.p.A. (rispettivamente, il "Progetto di Scissione", la "Scissione" e "Viva Energia" o la "Società Beneficiaria").

\*\*\* \*\*

**1. TIPO, DENOMINAZIONE SOCIALE E SEDE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE**

**1.1 Società Scindenda**

Viva Servizi S.p.A., con sede legale in Ancona, Via del Commercio n. 29, capitale sociale pari a Euro 55.676.573,00, interamente versato, suddiviso in n. 55.676.573 azioni ordinarie del valore di Euro 1,00 ciascuna, partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Ancona 02191980420; REA AN-167954.

Alla data del presente Progetto di Scissione, il capitale sociale della Società Scindenda è detenuto come segue:

Socio	Numero delle azioni detenute	Percentuale di partecipazione al capitale sociale di Viva Servizi
Comune di Ancona	22.239.453	39,944%
Comune di Senigallia	9.390.880	16,867 %
Comune di Falconara	4.503.361	8,088%
Comune di Jesi	3.482.970	6,256%
Comune di Fabriano	2.435.580	4,374%
Comune di Chiaravalle	2.149.111	3,860 %
Comune di Montemarciano	1.603.895	2,881%
Comune di Camerano	1.444.196	2,594%
Comune di Monte San Vito	1.218.610	2,189%
Comune di Monsano	1.090.569	1,959%

Comune di Castelfidardo	1.063.738	1,911%
Comune di Matelica	836.061	1,502%
Comune di Camerata Picena	543.336	0,976%
Comune di Belvedere Ostrense	540.118	0,970%
Comune di Santa Maria Nuova	452.086	0,812%
Comune di San Marcello	450.053	0,808%
Comune di Morro d'Alba	437.970	0,787%
Comune di Polverigi	410.089	0,737%
Comune di Agugliano	367.258	0,660%
Comune di Offagna	254.345	0,457%
Comune di Esanatoglia	187.912	0,337%
Comune di Cerreto d'Esi	180.193	0,324%
Comune di Genga	156.901	0,282%
Comune di Sassoferrato	24.475	0,044%
Comune di Trecastelli	19.990	0,036%
Comune di Ostra	19.904	0,036%
Comune di Arcevia	18.114	0,032%
Comune di Corinaldo	17.312	0,031%
Comune di Maiolati Spontini	16.808	0,030%
Comune di Cupramontana	14.959	0,027%
Comune di Serra San Quirico	13.266	0,024%
Comune di Ostra Vetere	11.565	0,021%
Comune di Serra de' Conti	11.477	0,021%
Comune di Castelplanio	9.802	0,018%
Comune di Castelbellino	9.720	0,017%
Comune di Staffolo	8.764	0,016%

*Handwritten signature*

Comune di Montecarotto	8.244	0,015%
Comune di Monte Roberto	7.682	0,014%
Comune di Castelleone di Suasa	5.608	0,010%
Comune di Rosora	5.463	0,010%
Comune di Barbara	4.772	0,008%
Comune di Poggio San Marcello	3.421	0,005%
Comune di San Paolo di Jesi	3.273	0,005%
Comune di Mergo	3.269	0,005%

## 1.2 Società Beneficiaria costituenda

Viva Energia S.p.A., società da costituirsi mediante la Scissione nella forma di società per azioni, con sede legale in Ancona, Via del Commercio n. 29, capitale sociale pari a Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), interamente versato, suddiviso in n. 50.000 (cinquantamila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) ciascuna e da iscriversi presso il Registro delle Imprese di Ancona.

Il capitale sociale della Società Beneficiaria sarà detenuto dai soci di Viva Servizi in proporzione alle azioni dagli stessi detenute nella Società Scindenda, secondo quanto indicato nella successiva Sezione 6.

## 2. NATURA DELLA SCISSIONE

La Scissione è:

- (i) di tipo "parziale", in quanto non comporta l'estinzione della Società Scindenda e prevede l'assegnazione da parte di Viva Servizi a favore di Viva Energia degli elementi patrimoniali indicati nella successiva Sezione 4;
- (ii) di tipo "proporzionale", in quanto, per effetto della Scissione, ai soci di Viva Servizi saranno assegnate azioni di Viva Energia in proporzione alle azioni dagli stessi detenute in Viva Servizi, senza conguaglio in denaro;
- (iii) con costituzione di una nuova società, in quanto la Società Beneficiaria si costituisce, in conseguenza e per effetto della Scissione, mediante assegnazione degli elementi patrimoniali indicati nella successiva Sezione 4.

Poiché, inoltre, la Scissione sarà attuata mediante la costituzione di una nuova società e non sono previsti criteri di attribuzione delle azioni della Società Beneficiaria diversi da quello proporzionale,

ai sensi dell'art. 2506-ter, comma 3, del codice civile, non sono richieste la situazione patrimoniale di cui all'art. 2501-quater del codice civile, la relazione dell'organo amministrativo di cui all'art. 2501-quinquies del codice civile e la relazione sulla congruità del rapporto di cambio di cui all'art. 2501-sexies del codice civile.

### 3. STATUTO DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE

#### 3.1 Statuto della Società Scindenda

Lo statuto della Società Scindenda, qui accluso quale Allegato A, non sarà modificato in conseguenza e per effetto della Scissione.

#### 3.2 Statuto della Società Beneficiaria

Lo statuto della Società Beneficiaria di nuova costituzione è qui accluso quale Allegato B e contiene, tra l'altro, le seguenti disposizioni:

- (i) Denominazione: la Società Beneficiaria sarà denominata "Viva Energia S.p.A."
- (ii) Sede sociale: la Società Beneficiaria avrà sede nel Comune di Ancona (AN).
- (iii) Durata: la Società Beneficiaria avrà durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta) e tale durata potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea nelle forme stabilite dalla legge.
- (iv) Capitale sociale: il capitale sociale sarà fissato in Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) e sarà suddiviso in azioni, ai sensi dell'art. 2346 del codice civile, del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) cadauna.
- (v) Oggetto sociale: "La Società ha per oggetto la gestione diretta e indiretta, anche tramite società partecipate, di attività attinenti i settori gas ed energetici e servizi relativi, nel rispetto delle vigenti disposizioni pubblicistiche generali e di settore, e, più in particolare:
  - a. produzione, trattamento, trasporto, distribuzione importazione, esportazione, approvvigionamento, vendita e somministrazione del gas naturale o altri combustibili per usi plurimi e servizi collegati;
  - b. produzione, trasporto e vendita di energia, anche mediante iniziative nel settore delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica;
  - c. acquisto, vendita, somministrazione e scambio di energia elettrica;
  - d. gestione servizi energetici;
  - e. svolgimento, anche per conto e/o a favore di terzi e delle società controllate e/o collegate, di tutte le attività riconducibili ai servizi di cui sopra relativamente a studi, ricerche, consulenze, assistenza tecnica nel settore dei pubblici servizi, nonché di tutte le attività riconducibili a tali servizi, relativamente a progettazione, costruzione e manutenzione di impianti e mezzi, programmazione e promozione;
  - f. svolgimento di ogni altra attività complementare e/o sussidiaria a quella da statuto, compresa l'attività editoriale, non rivolta alla pubblicazione dei quotidiani, per l'informazione e la sensibilizzazione dell'utenza sulle problematiche collegate alle questioni energetiche;
  - g. la Società potrà, altresì, svolgere qualsiasi attività industriale, commerciale, finanziaria e terziaria, comunque connessa o complementare a quelle sopra indicate, nonché il coordinamento tecnico, amministrativo, finanziario e la prestazione di servizi di gestione e consulenza tecnica, amministrativa,

finanziaria e di gestione anche a favore delle società controllate, collegate e partecipate, nonché a favore di soggetti terzi. In tali ambiti la Società potrà anche svolgere attività di studio, consulenza e progettazione, ad eccezione delle attività per le quali esiste un'espressa riserva di legge.

Con riferimento alle società collegate e partecipate - e sempre per il conseguimento dello scopo sociale - possono essere demandati alla Società - a titolo esemplificativo e senza che l'elencazione costituisca limitazione od obbligo - le seguenti funzioni direzionali, nel rispetto delle vigenti disposizioni pubblicistiche generali e di settore:

- a) attività a rilevanza esterna:
- i. il coordinamento tra le partecipate, nelle aree interessate dai propri servizi, anche in ordine ai rapporti con soggetti pubblici in merito a tutte le politiche per lo svolgimento delle attività ricomprese nell'oggetto sociale;
  - ii. il coordinamento tra le partecipate, nelle aree interessate, in ordine ai rapporti con operatori dei settori ricompresi nell'oggetto sociale allo scopo di favorire e sviluppare l'integrazione migliorando l'economicità complessiva della filiera;
  - iii. l'acquisizione di appalti, servizi e lavori e/o commesse, anche mediante la partecipazione a gare, in forma singola o in associazione con altre imprese o consorzi, da ripartire preventivamente tra i soci, anche in quote diverse, fra tutti o parte dei soci;
  - iv. la produzione e la commercializzazione di servizi di supporto alla pianificazione, all'organizzazione e alla gestione dei sistemi di erogazione dei servizi ricompresi nell'oggetto sociale;
  - v. rapporti con le associazioni di categoria;
- b) attività a rilevanza interna:
- i. il coordinamento e la promozione degli interessi della Società e delle singole partecipate;
  - ii. la realizzazione di studi e ricerche inerenti la domanda dei servizi ricompresi nell'oggetto sociale;
  - iii. la promozione di iniziative volte all'aggiornamento e alla formazione del personale delle partecipate;
  - iv. l'effettuazione di servizi per i soci anche attraverso la promozione e l'attivazione di strumenti comuni;
  - v. lo svolgimento di attività di promozione e di incentivazione per il conseguimento degli scopi comuni alla Società e alle società alla stessa collegate e dalla stessa partecipate;
  - vi. lo studio e la promozione dell'innovazione tecnologica e delle tecniche gestionali per la crescita delle singole partecipate, ivi compresa la progettazione e sviluppo di servizi informatici;
  - vii. il coordinamento e la promozione delle politiche di qualità e delle carte di servizio.

La Società, con riferimento alle società partecipate, potrà svolgere funzioni di coordinamento tecnico e finanziario, al fine di assicurare compattezza e continuità nella gestione delle società partecipate ed esercitare funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento sia dell'assetto organizzativo che delle attività esercitate dalle società partecipate.

Nello svolgimento delle attività di coordinamento delle società partecipate sottoposte alla disciplina in materia di separazione amministrativa e contabile, la Società opererà perseguendo, ai sensi di legge e regolamento, l'obiettivo di garantire la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico.

La Società nell'esercizio della propria attività osserva criteri di parità di trattamento degli utenti, trasparenza, imparzialità e neutralità del trasporto e del dispacciamento, adeguandosi comunque al riguardo alle disposizioni di legge e ai regolamenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

In particolare, la Società, nel rispetto dei principi di economicità, redditività e massimizzazione dell'investimento dei soci, e ferme le esigenze di riservatezza dei dati aziendali, svolge il proprio oggetto sociale con l'intento di promuovere la concorrenza, l'efficienza ed adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi.

Essa, a tal fine:

- *garantisce la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico;*
- *impedisce discriminazioni nell'accesso ad informazioni commercialmente sensibili;*
- *impedisce i trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere.*

*La Società potrà compiere tutte le attività strumentali e/o complementari, nei limiti fissati dalle normative di settore vigenti, a quelle sopra elencate, ivi compreso l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione di immobili, il noleggio di impianti, macchinari, automezzi e beni mobili in genere.*

*La Società potrà compiere tutte le operazioni utili o necessarie al raggiungimento dell'oggetto sociale e così, in particolare, tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari e immobiliari, assumere partecipazioni ed interessenze in altre società, anche costituendole, enti ed imprese, escludendosi dall'oggetto sociale qualsiasi tipo di raccolta del risparmio tra il pubblico, sotto qualsiasi forma, in relazione alle leggi in materia come vigenti, e assumere appalti o subappalti inerenti l'oggetto sociale.*

*Potrà, inoltre, ricevere o prestare fidejussioni ed apporre avalli per obbligazioni o debiti anche di terzi, concedere pegni ed ipoteche e, in genere, prestare garanzie reali e personali senza limitazione alcuna.*

*In ogni caso sono espressamente e tassativamente escluse dall'oggetto sociale:*

a) *la raccolta di risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita, mediante offerta al pubblico, di strumenti finanziari disciplinati dal D.Lgs.24.02.1998, n.58, nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazioni di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e ogni altra attività di cui all'art.106 del D.Lgs.01.09.1993, n.385;*

b) *qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi professionali previsti dal D.Lgs.58/1998.*

*La Società, per uniformare le proprie attività ai principi di economicità, efficienza ed efficacia, può altresì affidare a terzi singole attività o specifici servizi non preminenti rispetto alle sue funzioni.*

*La Società potrà, infine, ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento, con istituti di credito, banche, società e privati, secondo modalità che non configurino una raccolta del risparmio tra il pubblico.”*

- (vi) **Sistema di amministrazione:** la Società Beneficiaria sarà amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) consiglieri, i quali dureranno in carica per 3 (tre) esercizi.
- (vii) **Collegio sindacale:** il collegio sindacale della Società Beneficiaria sarà composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti nominati dall'Assemblea, i quali dureranno in carica per 3 (tre) esercizi.

#### 4. ELEMENTI PATRIMONIALI OGGETTO DI SCISSIONE

Alla Società Beneficiaria saranno assegnati esclusivamente i seguenti elementi patrimoniali:

- (i) la partecipazione detenuta dalla Società Scindenda in Estra S.p.A. (con sede legale in Prato, Via Ugo Panziera n. 16, capitale sociale pari a Euro 228.334.000,00, interamente versato, suddiviso in n. 228.334.000 azioni ordinarie del valore di Euro 1,00 ciascuna, partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Pistoia-Prato 02149060978, REA PO-505831), pari al 10% del capitale sociale della stessa;
- (ii) la partecipazione detenuta dalla Società Scindenda in Edma Reti Gas S.r.l. (con sede legale in Ancona, Via Trieste n. 2, capitale sociale pari a Euro 21.134.840,00, interamente versato, suddiviso in n. 21.134.840 azioni ordinarie del valore di Euro 1,00 ciascuna, partita IVA,

*Scindenda*

codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese delle Marche 02637140423, REA AN-203389), pari al 55% del capitale sociale della stessa;

(iii) disponibilità liquide per complessivi Euro 50.000,00 (cinquantamila/00).

La Scissione comporterà l'assegnazione alla Società Beneficiaria di un valore netto contabile che sarà rilevato alla Data di Efficacia (come definita nella successiva Sezione 8) e che, al 31/12/2020, risulta essere pari a Euro 54.154.162,00 (cinquantaquattromilionicentocinquantaquattromilacentosessantadue/00).

La Società Scindenda assegnerà alla Società Beneficiaria gli elementi patrimoniali sopra menzionati a valori di libro.

Ad esito della Scissione, il patrimonio netto contabile della Società Scindenda si ridurrà di un importo complessivo pari a Euro 54.154.162,00 (cinquantaquattromilionicentocinquantaquattromilacentosessantadue/00) mediante imputazione del relativo ammontare a titolo di riduzione delle riserve per Euro 54.154.162,00 (cinquantaquattromilionicentocinquantaquattromilacentosessantadue/00).

Anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 2506-bis, comma 3, del codice civile, non rientrano nell'oggetto della Scissione e, pertanto, non saranno assegnati alla Società Beneficiaria alcuna attività, passività, rapporto giuridico o diritto diversi da quanto espressamente indicato nella presente Sezione 4.

#### **5. RAPPORTO DI CONCAMBIO E CONGUAGLIO IN DENARO**

La Scissione sarà realizzata mediante assegnazione ai soci di Viva Servizi di azioni di Viva Energia in proporzione alle azioni dagli stessi detenute in Viva Servizi, senza conguaglio in denaro.

#### **6. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ COSTITUITA PER EFFETTO DELLA SCISSIONE**

Le azioni della Società Beneficiaria di nuova costituzione saranno assegnate, per effetto della Scissione, ai soci di Viva Servizi secondo le modalità indicate nella precedente Sezione 5.

#### **7. DATA DALLA QUALE LE AZIONI DELLA SOCIETÀ BENEFICIARIA PARTECIPERANNO AGLI UTILI**

Essendo la Società Beneficiaria di nuova costituzione, le azioni della Società Beneficiaria avranno godimento dalla data di costituzione, che coincide con la Data di Efficacia (come definita nella successiva Sezione 8).



**8. DATA AI DECORRENZA DEGLI EFFETTI CIVILISTICI, CONTABILI E FISCALI DELLA SCISSIONE**

Gli effetti della Scissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2506-*quater*, comma 1, del codice civile decorreranno dalla data dell'iscrizione dell'atto di scissione presso il competente Registro delle Imprese (la "Data di Efficacia").

Con tale iscrizione, la Società Beneficiaria sarà costituita e diverrà titolare di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi inerenti gli elementi patrimoniali ad essa assegnati nell'ambito della Scissione, assumendo tutti i diritti e gli obblighi ad essi relativi.

A fini contabili le operazioni effettuate dalla Società Scindenda ed afferenti agli elementi patrimoniali oggetto di Scissione saranno imputate al bilancio della Società Beneficiaria a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Dalla Data di Efficacia decorreranno anche gli effetti fiscali della Scissione.

**9. TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E DI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI**

Non esistono particolari categorie di soci né possessori di titoli diversi dalle azioni delle società partecipanti alla Scissione.

**10. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEI SOGGETTI CUI COMPETE L'AMMINISTRAZIONE**

Non sono previsti vantaggi particolari a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla Scissione.

**11. CONDIZIONE SOSPENSIVA**

Il perfezionamento della Scissione è subordinato, oltre che all'approvazione della Scissione da parte dell'assemblea straordinaria dei soci della Società Scindenda, (i) all'ottenimento del preventivo consenso degli istituti finanziatori, ai sensi dell'art. 18.15 (*Operazioni sul capitale - Mutamento dell'Oggetto Sociale e dello Statuto*) del contratto di finanziamento a lungo termine per un importo massimo complessivo di Euro 109.000.000,00, che è stato sottoscritto, in data 3 novembre 2015, da Viva Servizi, da un lato, e Intesa Sanpaolo S.p.A., MPS Capital Services S.p.A., BNP Paribas Succursale Italia, Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e UniCredit S.p.A., dall'altro lato, come successivamente modificato e integrato, oppure, in via alternativa, (ii) al venir meno della necessità di ottenimento del preventivo consenso di cui al punto (i) che precede.

\*\*\* \*\*

Allegati

Allegato A Statuto di Viva Servizi S.p.A.

Allegato B Statuto di Viva Energia S.p.A.

VIVA SERVIZI SPA  
IL PRESIDENTE DEL  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
AVV. CHIARA SCARZIA  
Ancone, 11.16.06.2021

*Chiara*

**STATUTO**

**Titolo I**

**COSTITUZIONE - SEDE - DURATA DELLA SOCIETA'**

**Art. 1 - Denominazione**

1. E' costituita una Società per azioni a totale capitale pubblico locale denominata "VIVA Servizi S.p.A."
2. Nel rispetto dei presupposti di cui al comma 1, lettera D) dell'art. 14 della L. n. 326/2003 e s.m.i.:
  - a) l'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo da parte degli Enti Locali azionisti, è prevista in atti attraverso il presente statuto, i contratti di servizio e/o concessione d'uso e la carta dei servizi;
  - b) la Società è dotata di strumenti di programmazione, controllo e coinvolgimento degli Enti Locali azionisti, così come previsti nel presente statuto;
  - c) la Società realizza la parte più importante della propria attività con gli Enti Locali azionisti che la controllano.

**Art. 2 - Sede**

1. La Società ha sede legale in Ancona (AN).
2. L'Organo Amministrativo ai sensi dell'art. 2365 C.C. potrà istituire sedi secondarie, uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze, nonché modificare o sopprimere quelle esistenti e trasferirle in altro luogo, purché in Italia.

**Art. 3 - Durata**

1. La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

**Art. 4 - Conservazione dei diritti e degli obblighi anteriori alle fusioni**

1. La Società, già costituita dalla fusione tra la società Cisco Acque S.r.l. di Moie di Maiolati Spontini (AN) e la società Gorgovivo Multiservizi S.p.A. di Ancona, ha conservato e conserva in caso di eventuali operazioni di fusione, i diritti precedenti e subentra negli obblighi anteriori ivi compresi i contratti di lavoro collettivi nazionali ed aziendali nonché i contratti di lavoro individuali.

**Titolo II**

**OGGETTO**

**Art. 5 - Oggetto sociale**

1. La Società ha per oggetto l'esercizio, sia in via diretta che attraverso società controllate, collegate o comunque partecipate, delle attività e dei servizi connessi e inerenti a:
  - a) gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione, vendita di acqua ad usi plurimi, fognatura e depurazione delle acque reflue, compresa la realizzazione delle opere e degli impianti necessari per la prestazione dei detti servizi;
  - b) gestione del servizio di igiene urbana consistente in via esemplificativa e non esaustiva in: raccolta, pesatura, caricamento, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, speciali, non pericolosi e pericolosi; raccolta trasporto e smaltimento dei residui e di materie prime e secondarie; spazzamento, pulizia e lavaggio di strade ed aree pubbliche e private; espurgo pozzi neri e lavaggio condotte; sgombero neve dal suolo pubblico; recupero e riciclaggio di materie prime e secondarie; raccolta differenziata; erogazione di servizi e prestazioni per la raccolta, lo stoccaggio provvisorio, il trattamento e lo smaltimento di rifiuti prodotti da terzi; attività di bonifica siti; commercializzazione di materiali e prodotti provenienti dal trattamento rifiuti; trattamenti di disinfezione, disinfestazione, e tutti i trattamenti antiparassitari e di sanificazione in genere; l'erogazione di ogni servizio concernente

*C. P.*

*R.*

l'igiene e la salubrità urbana nel territorio in generale ivi comprese la funzione di ispettorato ecologico e la gestione e realizzazione di impianti fissi e mobili, stazioni di trasferimento e conferimento, stoccaggio, discarica ed impianti di termo distruzione;

c) gestione del servizio distribuzione gas metano.

2. La Società può espletare qualsiasi attività o servizio, connesso, ausiliario, collegato, strumentale, collaterale, accessorio e complementare rispetto alle attività indicate al 1° comma, ivi comprese le attività di progettazione, di costruzione di impianti, di produzione di energia per autoconsumo e/o calore da fonti rinnovabili e assimilate e loro utilizzazione, gestione e/o vendita nelle forme consentite dalla legge, di commercializzazione, di consulenza tecnica ed amministrativa, di gestione amministrativa e d'accertamento, liquidazione, riscossione anche coattiva degli importi dovuti riguardo ai servizi erogati, smaltimento percolati e rifiuti liquidi speciali non pericolosi presso i depuratori, nonché le attività di diritto privato utili a tali fini.

3. La Società può promuovere la costituzione o assumere, direttamente ed indirettamente, partecipazioni ed interessenze in società, imprese, consorzi, associazioni e comunque in altri soggetti giuridici aventi oggetto e/o finalità analogo, affine e connesso al proprio, salvo il disposto dell'art. 2361 C.C..

4. La Società potrà pertanto conferire a società dalla stessa controllate servizi e/o rami d'azienda.

5. Nel perseguimento dell'oggetto sociale ed in via subordinata e strumentale all'attività principale, la Società può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali incluso l'affitto d'azienda, industriali e finanziarie ivi comprese fidejussioni ed avalli, concessioni di garanzie in genere, comprese quelle reali per conto e/o favore proprio e/o di terzi, escluse l'attività assicurativa e le operazioni inerenti la raccolta del risparmio tra il pubblico.

6. La Società può assumere finanziamenti dai propri Soci nei limiti delle disposizioni vigenti in materia e conferimenti di beni in natura.

7. La Società è tenuta a realizzare e a gestire in favore degli Enti Locali soci le attività e i servizi di cui al presente articolo, indipendentemente se affidate direttamente dagli stessi o aggiudicate con procedura ad evidenza pubblica, con il vincolo che le attività e i servizi svolti in favore degli Enti Locali soci generino ricavi, determinati secondo i criteri stabiliti dal competente Ente di governo d'ambito, oltre l'80% (ottanta per cento) dei ricavi totali dell'esercizio esposti alla voce A.1. dello schema di conto economico di cui al 1° comma dell'art. 2425 C.C..

8. Il Collegio Sindacale verifica ed attesta, nella relazione al bilancio di esercizio di ogni anno, il soddisfacimento della percentuale realizzata nell'anno precedente, per le attività e i servizi svolti per gli Enti Locali soci di cui al comma precedente. Il mancato soddisfacimento comporterà la revoca dell'affidamento dei servizi.

9. La Società, può svolgere, fermo restando la percentuale di cui al precedente comma 7, attività e servizi, studi, ricerche, consulenze, assistenza tecnica e finanziaria ad altri enti pubblici e privati nel settore dei pubblici servizi, nonché attività di progettazione e costruzione anche per conto terzi, degli impianti relativamente anche ai servizi di cui al 1° comma, nonché studi di fattibilità, direzione lavori, che siano connessi alle proprie competenze aziendali.

10. La Società può svolgere le attività dell'oggetto sociale, indicate al comma 1, relativamente alla lett. a), solo nell'ambito territoriale n. 2 ovvero nell'ambito territoriale individuato dalla Regione Marche e, relativamente alla lett. b) solo nell'ambito territoriale n. 2 ovvero nell'ambito territoriale individuato dalla Regione Marche. Quanto agli ulteriori servizi, la Società può realizzarli anche nei territori di

Green

Comuni soci non facenti parte degli ambiti individuati, che siano però caratterizzati da una vicinanza o contiguità territoriale, al fine di conseguire l'ottimizzazione gestionale dei servizi gestiti.

11. Il servizio, di cui al precedente comma 1 lett. a), viene svolto per tutti gli Enti Locali soci secondo le stesse condizioni ed identiche modalità contenute:

\* nella convenzione perfezionata con l'Ente di governo d'Ambito competente per la gestione del Servizio Idrico Integrato;

\* nel contratto di concessione d'uso reti ed impianti tra la Società e gli Enti Locali soci.

12. Il servizio di cui al precedente comma 1, lett. b) viene svolto per tutti gli Enti Locali soci secondo le condizioni e le modalità contenute:

\* nel contratto di servizio perfezionato con l'Ente di Governo d'Ambito competente per la gestione del Servizio Integrato Rifiuti.

13. Il servizio di cui al precedente comma 1, lett. c), viene svolto per gli Enti Locali soci secondo le stesse condizioni e le identiche modalità contenute nel contratto di concessione d'uso reti ed impianti tra la Società e gli Enti Locali soci.

14. Stante la natura di società pubblica affidataria di servizi "in house" da svolgere sotto il diretto controllo della proprietà pubblica la Società non potrà partecipare a procedure di evidenza pubblica per l'affidamento di ulteriori servizi pubblici bandite da enti non soci, né potrà conseguire affidamenti di servizi pubblici da soggetti diversi dai Comuni soci.

### **Titolo III**

## **CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI**

### **Art. 6 - Capitale sociale**

1. Il capitale sociale è determinato in Euro 55.676.573,00 (cinquantacinquemilioneisessantasettemilacinquecentosettantatré e zero centesimi) rappresentato da n. 55.676.573 (cinquantacinquemilioneisessantasettemilacinquecentosettantatré) di azioni ordinarie e può essere liberato mediante conferimento di tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

2. Le azioni possono appartenere solo ed esclusivamente ad Enti Locali al fine di mantenere il controllo finanziario e gestionale della Società; è pertanto esclusa la partecipazione di soggetti privati.

3. Possono essere soci gli Enti Locali degli ambiti individuati per i servizi di cui al precedente art. 5 lett. a) e b).

4. Il capitale sociale potrà essere costituito o aumentato anche tramite conferimenti in natura (ivi compresi i diritti su tali beni, rami d'attività o complessi aziendali) e di crediti, ai sensi del Codice Civile.

5. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria ed alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile e del presente statuto.

6. In sede di aumento di capitale - salvo diversa deliberazione dell'Assemblea assunta con le maggioranze di cui all'art. 2441 C.C. - è riservato agli azionisti il diritto di opzione, in proporzione al numero di azioni effettivamente detenute come rilevabile dal Libro dei Soci alla data della deliberazione di aumento. Gli amministratori rispondono solidariamente per i danni recati ai soci e ai terzi dalla circolazione di azioni che, non essendo state interamente liberate, non hanno in sostanza alcun contenuto patrimoniale.

7. I versamenti sugli aumenti di capitale potranno effettuarsi quanto al 25% (venticinque per cento) all'atto della sottoscrizione e i restanti su richiesta dell'Organo Amministrativo e secondo modalità indicate dallo stesso. A carico dei

ritardatari nei pagamenti decorreranno gli interessi nella misura legale, salvo il diritto degli amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'art. 2344 C.C..

8. I soci, se richiesto dall'Organo Amministrativo, potranno versare alla Società somme in conto capitale, effettuare finanziamenti fruttiferi o infruttiferi di interessi, anche non proporzionalmente alle azioni detenute nei limiti delle disposizioni vigenti in materia.

#### **Art. 7 – Azioni, soci e loro domicilio**

1. Le azioni non sono materialmente emesse ed i loro eventuali trasferimenti si perfezionano mediante annotazione sul Libro dei Soci della Società.
2. Le azioni conferiscono ai loro possessori eguali diritti.
3. Le azioni sono indivisibili e ognuna di esse dà diritto a un voto in Assemblea, salvo in caso di emissione di speciali categorie di azioni con voto limitato.
4. La qualità di azionista costituisce di per sé sola, adesione all'atto costitutivo ed allo statuto della Società.
5. Il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro dei Soci; i soci hanno l'obbligo di comunicare eventuali variazioni, valendo in difetto le risultanze del Libro medesimo.

#### **Art. 8 – Trasferimento di azioni e diritto di prelazione**

1. Il trasferimento delle azioni e/o dei diritti di opzione opera solo tra gli Enti Locali soci.
2. L'Ente Locale socio che intenda trasferire, nei limiti previsti dal precedente comma, in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, dovrà darne previa comunicazione, con lettera inviata tramite raccomandata a.r. o posta elettronica certificata (pec) all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione, specificando il numero offerto, l'Ente o gli Enti disposti all'acquisto, il prezzo e le condizioni di vendita. L'Amministratore Unico ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà a darne comunicazione a tutti i soci entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento.
3. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente dovranno manifestare, a mezzo lettera inviata tramite raccomandata a.r. o posta elettronica certificata (pec) indirizzata all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione, la propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita. L'Amministratore Unico ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci, a mezzo lettera inviata tramite raccomandata a.r. o posta elettronica certificata (pec), delle proposte di acquisto pervenute.
4. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.
5. Qualora nessun Ente Locale socio eserciti nei limiti e con le procedure di cui ai precedenti commi il diritto di prelazione, le azioni saranno trasferibili ad altri Enti Locali, a condizioni non inferiori a quelle indicate nella offerta e previo esperimento della procedura di cui al successivo articolo 9.
6. L'eventuale alienazione di azioni a privati è inefficace verso la Società, non dà diritto ad iscrizione nel Libro dei Soci né diritto al voto in Assemblea, e comporta la revoca degli affidamenti diretti.

#### **Art. 9 - Clausola di gradimento**

1. Il trasferimento di azioni e/o di diritti di opzione ad altri Enti Locali soci è

Area

comunque subordinato all'ottenimento del gradimento dell'Assemblea dei Soci.

2. Il gradimento si intende concesso qualora non sia pervenuto riscontro scritto entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di vendita, inviata con lettera raccomandata a.r. o tramite posta elettronica certificata (pec) ai sensi del precedente articolo 8.

3. In caso di diniego del gradimento da parte dell'Assemblea, è previsto a carico della Società l'obbligo di acquisto fermo restando quanto previsto dall'art. 2357 C.C..

4. Sono inefficaci, nei confronti della Società, tutti gli atti di trasferimento di azioni e/o di diritti di opzione posti in essere in violazione del presente e del precedente articolo 8.

#### **Art. 10 – Patrimoni destinati**

1. La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi degli artt. 2447 bis e successivi del Codice Civile.

2. La deliberazione costitutiva è adottata dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste nel Codice Civile e nel presente statuto.

#### **Art. 11 – Obbligazioni**

1. La Società può emettere obbligazioni ordinarie, al portatore o nominative. Possono essere emesse obbligazioni convertibili e non convertibili ai sensi degli artt. 2410 e 2420 bis del Codice Civile.

2. La Società ha altresì facoltà di emettere strumenti finanziari di partecipazione all'affare di cui al precedente articolo 10, con la specifica indicazione dei diritti che attribuiscono. La deliberazione è adottata dall'Assemblea straordinaria.

### **TITOLO IV**

#### **ORGANI DELLA SOCIETA'**

##### **Art. 12 – Organi**

1. Sono organi della Società:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Amministratore Unico ovvero il Consiglio di Amministrazione;
- in caso di organo collegiale il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale.

### **TITOLO V**

#### **ASSEMBLEA DEI SOCI**

##### **Art. 13 – Assemblea dei soci**

1. L'Assemblea dei soci è costituita da tutti gli azionisti e rappresenta l'universalità dei soci; le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

2. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria a norma di legge.

3. Le Assemblee speciali sono regolate dalle disposizioni di legge.

4. L'Assemblea è di regola convocata presso la sede legale, salva diversa determinazione dell'Organo Amministrativo, purché in Italia.

##### **Art. 14 – Convocazione**

1. L'Assemblea è convocata, ai sensi di legge, dall'Amministratore Unico ovvero dal Consiglio di Amministrazione nella persona del Presidente o di chi ne fa le veci, con l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'elenco delle materie da trattare, mediante avviso comunicato ai soci tramite posta elettronica certificata (pec) o comunque con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea.

2. L'Assemblea è, altresì, convocata su iniziativa di almeno 10 (dieci) Enti Locali soci per la trattazione di argomenti inerenti a pretese o diritti della Società sugli Enti Locali derivanti dai contratti di concessione d'uso o per proporre iniziative attuative del controllo sui contratti stessi.

3. Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno ed il luogo per la seconda convocazione; se l'Assemblea è andata deserta, in mancanza della predetta fissazione, l'Assemblea deve essere riconvocata entro 30 (trenta) giorni dalla data della prima.

4. In mancanza delle suddette formalità, l'Assemblea è regolarmente costituita quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea l'Amministratore Unico ovvero la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale non presenti.

5. Le riunioni possono essere tenute anche in video o tele - conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, visionare documenti, di intervenire su tutti gli argomenti nonché di partecipare alle votazioni. Nel rispetto di tali requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano contemporaneamente il Presidente ed il Segretario.

#### **Art. 15 - Intervento e voto**

1. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti iscritti a Libro dei Soci.
2. Il diritto all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del voto potrà essere validamente esercitato anche tramite mezzi di comunicazione. E' altresì ammessa l'espressione del diritto di voto tramite corrispondenza (pec, racc.). In tale caso, chi esprime il voto per corrispondenza, si considera intervenuto in Assemblea.
3. Ogni azionista ha diritto ad un voto per ciascuna azione avente diritto di voto.
4. I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea mediante delega scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2372 C.C. e nei limiti ivi previsti.
5. Il diritto di voto non può essere esercitato nei casi in cui il votante abbia, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società ai sensi dell'art. 2373 C.C..

#### **Art. 16 - Presidenza**

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento, da altra persona scelta tra i soci presenti.
2. Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea e da un Notaio nelle Assemblee straordinarie.
3. Le deliberazioni prese dall'Assemblea sono accertate per mezzo di verbali sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.
4. I verbali delle Assemblee straordinarie sono redatti da un Notaio.
5. Spetta al Presidente constatare la validità dell'Assemblea ed il diritto di intervento all'Assemblea medesima, anche per delega.

#### **Art. 17 - Assemblea ordinaria - Compiti**

1. L'Assemblea Ordinaria è convocata per l'approvazione del budget, per la verifica dell'andamento gestionale sulla base della illustrazione del preconsuntivo, nonché entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio oppure entro 180 (centoottanta) giorni qualora sussistano i presupposti di legge. In questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2248 C.C. le ragioni della dilazione come previsto dall'art. 2364 C.C..
2. L'Assemblea ordinaria è, altresì, convocata ogni volta che l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno e quando ne viene fatta domanda nei casi previsti dal precedente art. 14, 2° comma o, in difetto, dal Collegio Sindacale con l'indicazione, in

*file*




ogni caso, delle materie da trattare.

3. In mancanza, su istanza dei soci, la convocazione dell'Assemblea è ordinata con decreto del Presidente del Tribunale, con designazione della persona chiamata a presiederla.

4. L'Assemblea ordinaria:

- \* in caso di organo collegiale determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione secondo i limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- \* nomina e revoca l'Amministratore Unico ovvero gli amministratori;
- \* in caso di organo collegiale nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- \* nomina e revoca i componenti del Collegio Sindacale eleggendo tra loro il Presidente;
- \* determina il compenso dell'Amministratore Unico ovvero degli amministratori e dei sindaci nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- \* delibera in ordine all'azione di responsabilità contro gli amministratori, i componenti il Collegio Sindacale, i liquidatori ed in ordine alla rinuncia e transazioni su tali azioni;
- \* nomina e revoca il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
- \* delibera in ordine al gradimento per il trasferimento di azioni e/o diritti di opzione ad altri Enti Locali non soci;
- \* approva il budget comprensivo della relazione previsionale e programmatica contenente i programmi di investimento nonché il piano industriale annuale;
- \* verifica l'andamento della gestione sulla base della illustrazione del preconsuntivo;
- \* approva il bilancio di esercizio;
- \* approva la ripartizione degli utili nonché la copertura di eventuali perdite;
- \* approva l'alienazione e/o l'acquisto di aziende e/o rami d'azienda per importi superiori ad Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila e zero centesimi);
- \* approva l'acquisto e vendita di immobili per importi superiori ad Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila e zero centesimi);
- \* approva l'acquisto e vendita di partecipazioni azionarie di controllo e/o costituzione di società per importi superiori ad Euro 1.000.000,00 (unmilione e zero centesimi);
- \* approva l'emissione di obbligazioni non convertibili;
- \* approva progetti di fusione e/o scissione;
- \* approva contratti di concessione d'uso reti ed impianti strettamente connessi all'oggetto sociale;
- \* approva i contratti di servizio e tutti i contratti e gli atti negoziali che regolano il rapporto tra la Società e gli Enti Locali soci;
- \* approva i criteri di nomina del Direttore Generale;
- \* vigila sull'effettivo esercizio del controllo analogo sia in termini strutturali sia funzionali da parte dei rappresentanti della Società in seno all'Assemblea delle società partecipate o controllate dalla stessa che operano in regime di *house providing* attraverso la verifica semestrale dell'assunzione a maggioranza delle deliberazioni, oltre che sulle materie disciplinate dal codice civile, sulle seguenti ulteriori materie non disciplinate dal codice civile, al fine della verifica della legittimazione dell'affidamento in house indiretto:
  - a) approvazione del budget comprensivo della relazione previsionale e programmatica contenente i programmi di investimento nonché il piano industriale annuale;
  - b) verifica dell'andamento della gestione sulla base dell'illustrazione del preconsuntivo con analisi degli scostamenti rispetto al bilancio di previsione;
  - c) decisione sugli investimenti superiori ad Euro 1.000.000,00 (unmilione e zero centesimi) non previsti nel budget annuale.



L'Assemblea delibera inoltre sugli altri argomenti sottoposti al suo esame dagli amministratori nonché sulle materie riservate alla sua esclusiva competenza dalla legge e dal presente statuto della Società.

**Art. 18 – Assemblea ordinaria: quorum costitutivi e deliberativi**

1. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita, quando è rappresentato, in proprio o per delega, almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale e, in seconda convocazione, qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti.

2. In entrambi i casi, essa delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 51% (cinquantuno per cento) del capitale rappresentato, fatta eccezione per le deliberazioni riguardanti le seguenti materie, che sono validamente adottate se assunte a maggioranza assoluta del capitale rappresentato e a maggioranza dei soci presenti in Assemblea:

- nomina, revoca e sostituzione dell'Amministratore Unico ovvero degli amministratori, dei componenti il Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio Sindacale;
- delibera in ordine al gradimento per il trasferimento di azioni e/o diritti di opzione ad altri Enti Locali non soci;
- approvazione del budget, comprensivo della relazione previsionale e programmatica contenente i programmi di investimento nonché il piano industriale annuale, fatta salva la necessaria e definitiva approvazione dei competenti Enti di governo dell'Autorità dell'Ambito, limitatamente agli investimenti inerenti i servizi;
- approvazione del bilancio di esercizio;
- alienazione e/o acquisto di aziende e/o rami d'azienda per importi superiori ad Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila e zero centesimi);
- acquisto e vendita di partecipazioni azionarie di controllo e/o costituzione di società per importi superiori ad Euro 1.000.000,00 (unmilione e zero centesimi);
- emissione di obbligazioni non convertibili;
- approvazione progetti di fusione e/o scissione;
- approvazione contratti di concessione d'uso reti ed impianti strettamente connessi all'oggetto sociale;
- approvazione dei contratti di servizio e di tutti i contratti e gli atti negoziali che regolano il rapporto tra la Società e gli Enti Locali soci;
- vigila sull'effettivo esercizio del controllo analogo sia in termini strutturali sia funzionali da parte dei rappresentanti della Società in seno all'Assemblea delle società partecipate o controllate dalla stessa che operano in regime di house providing attraverso la verifica semestrale dell'assunzione a maggioranza delle deliberazioni, oltre che sulle materie disciplinate dal codice civile, sulle seguenti ulteriori materie non disciplinate dal codice civile, al fine della verifica della legittimazione dell'affidamento in house indiretto:
  - a) approvazione del budget comprensivo della relazione previsionale e programmatica contenente i programmi di investimento nonché il piano industriale annuale;
  - b) verifica dell'andamento della gestione sulla base dell'illustrazione del preconsuntivo con analisi degli scostamenti rispetto al bilancio di previsione;
  - c) decisione sugli investimenti superiori ad Euro 1.000.000,00 (unmilione e zero centesimi) non previsti nel budget annuale.

**Art 19 – Nomina delle cariche sociali**

1. Salvo una diversa delibera unanime dell'Assemblea, la nomina delle cariche sociali avviene sulla base di liste e secondo modalità tali da garantire che il genere meno

*Arer*

rappresentato ottenga almeno 1/3 (un terzo) dei componenti di ciascun organo ai sensi della normativa vigente.

2. A tal fine l'Assemblea dovrà essere convocata, nelle modalità di cui al precedente articolo 14 in deroga al comma 2 dell'art. 2366 C.C.. A pena della nullità delle deliberazioni ai sensi dell'art. 2379 C.C., l'ordine del giorno dovrà contenere tutte le materie da trattare, che non potranno essere modificate o integrate in sede assembleare. Le liste potranno essere presentate da soci che rappresentino almeno l'1% (uno per cento) delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria e saranno rese pubbliche mediante deposito presso la sede sociale.

3. Ogni socio può presentare o concorrere a presentare una sola lista. I soci aderenti a uno stesso patto di sindacato possono presentare e votare una sola lista. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuibili ad alcuna lista.

4. Unitamente alle liste, dovranno essere depositate, a cura degli azionisti proponenti, le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine), l'autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 sull'insussistenza di cause di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità e/o inconfiribilità alla ricopertura della carica, ai sensi della normativa vigente in materia, nonché il curriculum vitae debitamente datato e sottoscritto.

5. Nessuno può essere candidato in più di una lista. L'accettazione della candidatura in più di una lista è causa di ineleggibilità assoluta. Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista. Verranno eletti i candidati della lista che avrà ottenuto più voti. In caso di parità di voti di lista si procederà a nuova votazione. Le modalità di elezione sono idonee a garantire il rispetto delle previsioni di legge circa l'equilibrio di genere. Qualora non risulti un numero intero di componenti appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.

6. I neo eletti dovranno depositare presso la Società l'accettazione della nomina conferita e l'autodichiarazione di cui al comma 4.

**Art. 20 - Assemblea straordinaria - Compiti - Quorum costitutivi e deliberativi**

1. L'Assemblea straordinaria è convocata in tutti i casi previsti dalla legge.

2. L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, ivi comprese le operazioni di fusione, scissione e trasformazione;
- sulla nomina, revoca e sostituzione dei liquidatori;
- sulla determinazione dei poteri dei liquidatori;
- sull'emissione di obbligazioni convertibili;
- sulla proroga o scioglimento della Società;
- sulla revoca dello stato di liquidazione.

3. La costituzione dell'Assemblea straordinaria e le sue deliberazioni sono disciplinate dalle norme contenute negli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile, fatta eccezione per il quorum deliberativo richiesto per la valida assunzione di deliberazioni relative alla nomina, revoca, sostituzione dei liquidatori nonché revoca dello stato di liquidazione o che comportino modifiche dello Statuto e dell'atto costitutivo e sulla proroga o scioglimento della Società; tali delibere sono validamente assunte, in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale e della maggioranza assoluta dei soci ed in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale e della maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei soci presenti in Assemblea.



**Art. 21 – Poteri informativi dei Soci**

1. I Soci, in persona del proprio rappresentante legale, hanno diritto di avere dagli amministratori notizie ed informazioni sulla gestione, nonché ottenere la visione dei libri sociali e della documentazione inerente l'amministrazione della Società.

**Titolo VI**

**AMMINISTRAZIONE**

**Art. 22 – Organo Amministrativo**

1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 5 (cinque), la cui precisa determinazione è riservata all'Assemblea, all'atto della nomina.

2. La nomina dell'Amministratore Unico ovvero degli amministratori e del Presidente spetta all'Assemblea, salvo per i primi amministratori nominati nell'atto costitutivo. In caso di organo collegiale la composizione del Consiglio di Amministrazione dovrà rispettare l'equilibrio tra i generi ai sensi della normativa vigente.

3. Potranno essere nominati amministratori anche non soci.

4. Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

5. Non possono ricoprire la carica di amministratore coloro che:

a) si trovino nelle situazioni di cui all'art. 2382 C.C.;

b) abbiano svolto funzioni di amministrazione in enti successivamente sottoposti a procedure concorsuali nei due esercizi precedenti all'assoggettamento alle procedure. Il divieto avrà la durata di tre anni dalla data di assoggettamento alle procedure;

c) abbiano un contenzioso con la Società o siano titolari, Soci amministratori, dipendenti, con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse con i servizi svolti dalla Società.

6. Gli amministratori sono sempre revocabili dall'Assemblea che li ha eletti, salvo il diritto al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

7. Costituiranno giusta causa di revoca degli amministratori i significativi ed ingiustificati scostamenti dai risultati conseguiti, rispetto a quelli programmati, nonché dai piani ed indirizzi approvati dall'Assemblea dei soci.

8. Gli amministratori hanno l'obbligo di mettere a disposizione dei soci, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea, tutti gli atti fondamentali (piani strategici, piani finanziari, budget, etc.).

9. Gli amministratori dovranno inviare ai soci un report trimestrale, nonché copia della proposta di budget, del bilancio di esercizio e del programma annuale e triennale dell'attività della Società per consentire l'esercizio delle funzioni di controllo.

10. Le disposizioni del presente Titolo che seguono dall'art. 23 all'art. 25 si applicano nella esclusiva ipotesi in cui l'Assemblea individui l'Organo Amministrativo della Società in un Consiglio di Amministrazione.

**Art. 23 – Sostituzione degli amministratori**

1. Se, per dimissioni o altra causa, vengano a mancare nel corso dell'esercizio uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro sostituzione, nell'ambito della lista cui appartengono gli amministratori cessati, con le modalità di cui all'art. 2386 C.C. e nel rispetto della quota di cui al comma 1 dell'art. 2 del D.P.R. n. 261 del 30.11.2012 e s.m.i..

2. I consiglieri, così nominati, restano in carica fino alla prossima Assemblea e quelli nominati dall'Assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.

*Di...*

3. Se però viene meno la metà o più degli amministratori eletti, si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e deve convocarsi d'urgenza dal Collegio Sindacale, l'Assemblea per le nuove nomine a norma dell'art. 18 del presente statuto.

4. Qualora un amministratore sia revocato, non avrà diritto ad alcun indennizzo, salvo che la revoca intervenga senza giusta causa.

**Art. 24 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione – Convocazione e quorum costitutivi e deliberativi**

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce negli uffici della Società su convocazione del Presidente tutte le volte che lo stesso lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente medesimo dall'eventuale Amministratore Delegato, o dalla maggioranza del Consiglio di Amministrazione o dal Collegio Sindacale.

2. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti in carica. Per la validità delle sedute a cui è presente solo la metà più uno dei componenti (compreso il Presidente), è necessaria la presenza del Presidente.

3. La convocazione è fatta dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal membro del Consiglio più anziano di età, mediante avviso, comunicato con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza, a ciascun amministratore e sindaco effettivo.

4. La convocazione potrà essere fatta entro lo stesso termine, anche mediante posta elettronica, all'indirizzo notificato alla Società. A tal fine il Presidente verificherà mediante l'elenco fornitogli dal fornitore di accessi internet (provider) che tutti gli amministratori e sindaci abbiano ricevuto l'avviso. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta per telegramma o via telefax o posta elettronica almeno 24 (ventiquattro) ore prima.

5. Le sedute convocate senza il rispetto delle predette formalità sono valide se sono presenti tutti i consiglieri e tutti i sindaci effettivi. In tal caso, a richiesta anche di un solo consigliere di Amministrazione, la trattazione di uno o più argomenti all'ordine del giorno deve essere rinviata alla seduta successiva.

6. La trattazione di argomenti non inclusi nell'ordine del giorno è ammessa se sono presenti e consenzienti tutti i consiglieri.

7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei componenti in carica.

8. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche in video-conferenza o in tele-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati ed individuati in ogni momento del collegamento, sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti, intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti, nonché di deliberare con contestualità. Verificatisi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si devono trovare simultaneamente il Presidente ed il Segretario.

9. Il Presidente verifica la regolare costituzione del Consiglio di Amministrazione, dirige e regola la discussione e stabilisce le modalità di votazione.

10. Le deliberazioni devono essere adottate per appello nominale o per alzata di mano.

11. I consiglieri che, pur non essendo impediti a votare, dichiarano di astenersi dal votare, non vengono computati nel numero dei presenti; essi sono invece

computati tra i presenti ai fini della determinazione del numero legale per la validità della seduta.

12. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto del Presidente.

13. Devono essere assunte con la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica le deliberazioni concernenti:

- proposta all'Assemblea degli indirizzi strategici aziendali;
- proposta all'Assemblea dei piani finanziari e dei programmi di investimento aziendali;
- acquisto e vendita di immobili per importi superiori ad Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila e zero centesimi);
- proposta all'Assemblea di alienazione e/o acquisto di aziende e/o rami di azienda per importi superiori ad Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila e zero centesimi);
- prestazioni di garanzia e mutui per importi superiori ad Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila e zero centesimi);
- proposta all'Assemblea di acquisto e vendita di partecipazioni azionarie di controllo e/o costituzione di società per importi superiori ad Euro 1.000.000,00 (unmilione e zero centesimi);
- designazione di rappresentanti della Società in seno agli organi amministrativi di società partecipate;
- definizione della macrostruttura organizzativa aziendale;
- nomina, sospensione e licenziamento dei dirigenti;
- proposta all'Assemblea di emissione di obbligazioni non convertibili;
- proposta all'Assemblea di aumento del capitale sociale;
- proposta all'Assemblea di riduzione del capitale;
- proposta all'Assemblea della bozza dei contratti di concessione d'uso reti ed impianti, dei contratti di servizio e di tutti i contratti ed atti negoziali che regolano il rapporto tra la Società e gli Enti Locali soci;
- redazione della proposta all'Assemblea del progetto di fusione o scissione.

14. I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione vengono redatti dal Segretario nominato dal Consiglio stesso, anche al di fuori dei suoi membri. In caso di assenza o impedimento del Segretario, sarà designato un sostituto da chi presiede la seduta. I verbali vengono sottoscritti dal Segretario e dal Presidente e raccolti in un apposito registro.

15. In caso di urgente costituzione in giudizio per assolvere alla difesa e assistenza legale della Società chiamata in causa da terzi, ovvero per procedere all'attivazione di apposito procedimento avverso terzi, la relativa delibera di incarico al Responsabile dell'Avvocatura della Società potrà essere adottata come provvedimento del Presidente e, successivamente, ratificata dal Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta utile. Identica procedura potrà essere adottata, in casi eccezionali, diversi dal primo paragrafo, in cui l'improcrastinabile necessità di provvedere non consenta di attendere la data prevista della successiva seduta del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 25 - Presidente**

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante della Società e viene nominato dall'Assemblea ordinaria.

2. Il Presidente esercita le attribuzioni previste dalla legge e dal presente statuto, nonché tutte quelle delegategli dal Consiglio di Amministrazione. In particolare, rientrano fra i compiti del Presidente l'attuazione degli indirizzi strategici in

*Stella*

materia societaria e in materia di politica industriale e finanziaria.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il potere di rappresentanza e firma spetta all'amministratore appositamente incaricato ovvero, se le assenze o gli impedimenti non sono prevedibili, all'amministratore più anziano di età.

4. Per categorie di atti o per singoli atti od affari, il potere di rappresentanza della Società e la relativa firma possono essere conferiti a persona diversa rispetto a quanto indicato al comma 3, con firma disgiunta o congiunta.

#### **Art. 26 – Poteri dell'Organo Amministrativo – Deleghe**

1. L'Amministratore Unico ovvero il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria della Società, per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dal presente statuto riservati direttamente all'Assemblea dei soci.

2. L'Amministratore Unico ovvero il Consiglio può nominare e delegare le proprie attribuzioni, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, ad un Amministratore delegato. Ai fini della nomina l'eventuale Amministratore delegato deve possedere comprovate attitudini ed esperienze professionali a livello manageriale nella gestione di imprese industriali.

3. L'Amministratore Unico ovvero il Consiglio può nominare, anche fra persone estranee al Consiglio stesso, procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone le competenze ed i compensi.

4. All'Amministratore Unico ovvero all'Amministratore delegato, al Direttore Generale ed ai procuratori speciali di cui ai precedenti commi, qualora nominati, spetta la rappresentanza della Società nei limiti della delega conferita. L'Amministratore Unico ovvero il Consiglio di Amministrazione determinerà i compensi ad essi spettanti.

5. Non sono delegabili le materie di cui all'art. 24, comma 13.

#### **Art. 27 – Direttore Generale**

1. La nomina del Direttore Generale è fatta dall'Amministratore Unico ovvero dal Consiglio di Amministrazione, comprensiva di durata e compenso, sulla base di criteri sottoposti dall'Amministratore Unico ovvero dal Consiglio di Amministrazione all'approvazione dell'Assemblea. Ai fini della nomina il Direttore Generale deve possedere comprovate attitudini ed esperienze professionali a livello manageriale nella gestione di imprese industriali con preferenza di imprese di pubblici servizi.

2. Il Direttore Generale, qualora nominato, esercita i poteri di ordinaria amministrazione che gli sono delegati dall'Amministratore Unico ovvero dal Consiglio di Amministrazione entro i limiti di cui all'art. 24 del presente statuto, fatte salve le attribuzioni espressamente riservate dalla legge all'Organo Amministrativo.

In tale ambito il Direttore Generale:

- assiste, senza diritto di voto, alle sedute dell'Organo Amministrativo e ne esegue le deliberazioni;
- provvede, nel rispetto e in coerenza con la macrostruttura aziendale delineata dall'Organo Amministrativo e secondo le procedure stabilite dallo stesso, all'assunzione del personale;
- provvede alla gestione ed al coordinamento del personale;
- provvede alla gestione operativa della Società;
- adotta i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi aziendali e per il loro organico sviluppo;
- firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza dell'Amministratore Unico ovvero del Presidente;
- propone all'Organo Amministrativo il budget per il successivo esercizio;
- redige relazioni trimestrali sull'andamento economico e finanziario della Società e predisponde la proposta di bilancio d'esercizio;



- acquista materie prime e prodotti e vende gli stessi nell'ambito della gestione ordinaria, nei limiti stabiliti dall'Organo Amministrativo.

3. Ai sensi dell'art. 2396 del Codice Civile al Direttore Generale si applicano le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori in relazione ai compiti affidati.

#### *Titolo VII*

### **COLLEGIO SINDACALE**

#### **Art. 28 – Collegio Sindacale**

1. Salvo per il primo Collegio nominato nell'atto costitutivo, l'Assemblea elegge il Collegio Sindacale costituito da tre membri effettivi e due membri supplenti in possesso dei requisiti di legge. La composizione del Collegio Sindacale dovrà rispettare l'equilibrio tra i generi ai sensi della normativa vigente. Il medesimo equilibrio si applica anche ai sindaci supplenti.

2. I sindaci durano in carica secondo quanto previsto dall'art. 2400 C.C. e sono rieleggibili.

3. Il compenso è stabilito dall'Assemblea secondo le tariffe professionali in vigore.

4. In caso di cessazione dalla carica di un sindaco subentrano i supplenti secondo l'ordine di nomina atto a garantire il rispetto della quota, di cui alla normativa sull'equilibrio di genere, e rimangono in carica fino alla prima Assemblea utile.

#### **Art. 29 - Revisione legale dei conti**

1. La revisione legale dei conti è esercitata a scelta dell'Assemblea Ordinaria dei soci da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro; l'Assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

2. Si applicano le disposizioni previste in materia di incompatibilità e decadenza.

#### *Titolo VIII*

### **BILANCIO E UTILI**

#### **Art. 30 – Esercizio sociale – Bilancio**

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. L'Organo Amministrativo provvede, entro i termini ed a norma di legge, alla compilazione del bilancio d'esercizio.

3. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio ovvero entro 180 (centoottanta) giorni qualora sussistano i presupposti di legge e/o quando, a giudizio dell'Organo Amministrativo, si siano verificati:

- problemi di carattere amministrativo legati all'utilizzo di hardware e software;
- inconvenienti di tipo organizzativo connessi a motivi di salute, di forza maggiore o comunque non dipendenti dalla volontà dell'Organo Amministrativo;
- eventi legati a sopravvenute operazioni societarie di natura straordinaria, che comportino aggravio delle normali operazioni necessarie alla redazione del bilancio;
- ritardi causati dal recepimento di novità legislative.

4. Anche a tutela degli interessi collettivi, il bilancio d'esercizio sarà sottoposto a certificazione da parte di primaria società iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Consob.

#### **Art. 31 – Ripartizione degli utili**

1. Dagli utili netti risultanti dal bilancio viene dedotto il 5% (cinque per cento) da assegnare alla riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il 20% (venti per cento) del capitale sociale, ed il 5% (cinque per cento) da assegnare a riserva

*Chen*



straordinaria.

2. La destinazione degli eventuali utili residui, nonché la copertura di eventuali perdite, vengono stabilite mediante delibera dell'Assemblea ordinaria.

**Art. 32 – Controllo analogo sulle società partecipate in house providing**

1. Per l'esercizio dell'influenza dominante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni più significative in materia di programmazione e pianificazione sulle società partecipate che operano in regime di house providing, la Società esercita un controllo funzionale, strutturale, gestionale e finanziario analogo a quello che i propri Soci esercitano sui propri servizi che si esplica sia attraverso la conformazione delle attività di programmazione, gestione e rendicontazione nelle forme disciplinate dal presente Statuto sia attraverso la verifica che oltre l'80% delle attività sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati in favore della Società e/o degli enti pubblici che indirettamente le partecipano.

**Titolo IX**

**SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

**Art. 33 – Scioglimento e liquidazione**

1. Qualora, per qualsiasi motivo, compresa la mancata conformazione della Società alle indicazioni ed agli obiettivi, si pervenga allo scioglimento della Società, le norme per la liquidazione e la nomina del liquidatore o dei liquidatori saranno stabilite dall'Assemblea straordinaria, osservate le disposizioni di cui agli artt. 2484 e ss. C.C..

**Titolo X**

**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 34 – Clausola compromissoria**

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Società e ciascun socio, ovvero tra i soci medesimi e gli altri soci e/o la Società, nonché quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, saranno deferite ad arbitro rituale in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale "Leone Levi" della C.C.I.A.A. di Ancona.

2. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico che deciderà in via rituale secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile relative all'arbitrato rituale (artt. 816 e ss. c.p.c.) e delle disposizioni degli articoli 34, 35 e 36 del D.Lgs. 17.01.2003 n. 5. L'arbitrato avrà sede in Ancona presso gli uffici della Camera di Commercio. La decisione verrà espressa in un lodo idoneo ad acquistare efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 825, commi 2 e 3, del codice di procedura civile.

**Art. 35 – Foro competente**

1. Foro competente per ogni controversia non demandabile al Tribunale Arbitrale è quello di Ancona.

**Art. 36 – Clausola di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rinvia alla normativa vigente in materia.

FIRMATO: CHIARA SCIASCIA - LUIGI OLMI NOTAIO,

VIVA SERVIZI SPA  
IL PRESIDENTE DEL  
Consiglio di Amministrazione  
AVV. CHIARA SCIASCIA  
Ancona li 16.06.2021

Gianni



STATUTO DELLA SOCIETA'  
"VIVA ENERGIA S.p.A."

TITOLO I

Articolo 1

(Denominazione)

- 1.1 È costituita una società per azioni denominata "VIVA ENERGIA S.p.A." (in forma abbreviata, la "Società").

Articolo 2

(Sede)

- 2.1 La Società ha sede nel Comune di Ancona (AN).  
2.2 La Società potrà, nelle forme di legge, aprire sedi secondarie su tutto il territorio nazionale ed estero.  
2.3 La Società potrà, inoltre, istituire filiali, uffici e sportelli su tutto il territorio nazionale ed estero con deliberazione dell'Organo Amministrativo.

Articolo 3

(Durata)

- 3.1 La Società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta) e tale durata potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea nelle forme stabilite per la modifica del presente Statuto.

Articolo 4

(Oggetto Sociale)

- 4.1 La Società ha per oggetto la gestione diretta e indiretta, anche tramite società partecipate, di attività attinenti i settori gas ed energetici e servizi relativi, nel rispetto delle vigenti disposizioni pubblicistiche generali e di settore, e, più in particolare:
- a) produzione, trattamento, trasporto, distribuzione importazione, esportazione, approvvigionamento, vendita e somministrazione del gas naturale o altri combustibili per usi plurimi e servizi collegati;
  - b) produzione, trasporto e vendita di energia, anche mediante iniziative nel settore delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica;
  - c) acquisto, vendita, somministrazione e scambio di energia elettrica;
  - d) gestione servizi energetici;
  - e) svolgimento, anche per conto e/o a favore di terzi e delle società controllate e/o collegate, di tutte le attività riconducibili ai servizi di cui sopra relativamente a studi, ricerche, consulenze, assistenza tecnica nel settore dei pubblici servizi, nonché di tutte le attività riconducibili a tali servizi, relativamente a progettazione, costruzione e manutenzione di impianti e mezzi, programmazione e promozione;
  - f) svolgimento di ogni altra attività complementare e/o sussidiaria a quella da statuto, compresa l'attività editoriale, non rivolta alla pubblicazione dei quotidiani, per l'informazione e la sensibilizzazione dell'utenza sulle problematiche collegate alle questioni energetiche;
  - g) la Società potrà, altresì, svolgere qualsiasi attività industriale, commerciale, finanziaria e terziaria, comunque connessa o complementare a quelle sopra indicate, nonché il coordinamento tecnico, amministrativo, finanziario e la prestazione di servizi di gestione e consulenza tecnica, amministrativa, finanziaria e di gestione anche a favore delle società controllate, collegate e partecipate, nonché a favore di soggetti terzi. In tali ambiti la Società potrà anche svolgere attività di studio, consulenza e



progettazione, ad eccezione delle attività per le quali esiste un'espressa riserva di legge.

4.2 Con riferimento alle società collegate e partecipate - e sempre per il conseguimento dello scopo sociale - possono essere demandati alla Società - a titolo esemplificativo e senza che l'elencazione costituisca limitazione od obbligo - le seguenti funzioni direzionali, nel rispetto delle vigenti disposizioni pubblicistiche generali e di settore:

a) attività a rilevanza esterna:

- i. il coordinamento tra le partecipate, nelle aree interessate dai propri servizi, anche in ordine ai rapporti con soggetti pubblici in merito a tutte le politiche per lo svolgimento delle attività ricomprese nell'oggetto sociale;
- ii. il coordinamento tra le partecipate, nelle aree interessate, in ordine ai rapporti con operatori dei settori ricompresi nell'oggetto sociale allo scopo di favorire e sviluppare l'integrazione, migliorando l'economicità complessiva della filiera;
- iii. l'acquisizione di appalti, servizi e lavori e/o commesse, anche mediante la partecipazione a gare, in forma singola o in associazione con altre imprese o consorzi, da ripartire preventivamente tra i soci, anche in quote diverse, fra tutti o parte dei soci;
- iv. la produzione e la commercializzazione di servizi di supporto alla pianificazione, all'organizzazione e alla gestione dei sistemi di erogazione dei servizi ricompresi nell'oggetto sociale;
- v. rapporti con le associazioni di categoria;

b) attività a rilevanza interna:

- i. il coordinamento e la promozione degli interessi della Società e delle singole partecipate;
- ii. la realizzazione di studi e ricerche inerenti la domanda dei servizi ricompresi nell'oggetto sociale;
- iii. la promozione di iniziative volte all'aggiornamento e alla formazione del personale delle partecipate;
- iv. l'effettuazione di servizi per i soci anche attraverso la promozione e l'attivazione di strumenti comuni;
- v. lo svolgimento di attività di promozione e di incentivazione per il conseguimento degli scopi comuni alla Società e alle società alla stessa collegate e dalla stessa partecipate;
- vi. lo studio e la promozione dell'innovazione tecnologica e delle tecniche gestionali per la crescita delle singole partecipate, ivi compresa la progettazione e sviluppo di servizi informatici;
- vii. il coordinamento e la promozione delle politiche di qualità e delle carte di servizio.

La Società, con riferimento alle società partecipate, potrà svolgere funzioni di coordinamento tecnico e finanziario, al fine di assicurare compattezza e continuità nella gestione delle società partecipate ed esercitare funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento sia dell'assetto organizzativo che delle attività esercitate dalle società partecipate.

Nello svolgimento delle attività di coordinamento delle società partecipate sottoposte alla disciplina in materia di separazione amministrativa e contabile, la Società opererà perseguendo, ai sensi di legge e regolamento, l'obiettivo di garantire la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico.

La Società nell'esercizio della propria attività osserva criteri di parità di trattamento degli utenti, trasparenza, imparzialità e neutralità del trasporto e del dispacciamento, adeguandosi comunque al riguardo alle disposizioni di legge e ai regolamenti

dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

In particolare, la Società, nel rispetto dei principi di economicità, redditività e massimizzazione dell'investimento dei soci, e ferme le esigenze di riservatezza dei dati aziendali, svolge il proprio oggetto sociale con l'intento di promuovere la concorrenza, l'efficienza e adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi.

Essa, a tal fine:

- garantisce la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico;
- impedisce discriminazioni nell'accesso a informazioni commercialmente sensibili;
- impedisce i trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere.

4.3 La Società potrà compiere tutte le attività strumentali e/o complementari, nei limiti fissati dalle normative di settore vigenti, a quelle sopra elencate, ivi compreso l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione di immobili, il noleggio di impianti, macchinari, automezzi e beni mobili in genere.

4.4 La Società potrà compiere tutte le operazioni utili o necessarie al raggiungimento dell'oggetto sociale e così, in particolare, tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari e immobiliari, assumere partecipazioni e interessenze in altre società, anche costituendole, enti e imprese, escludendosi dall'oggetto sociale qualsiasi tipo di raccolta del risparmio tra il pubblico, sotto qualsiasi forma, in relazione alle leggi in materia come vigenti, e assumere appalti o subappalti inerenti l'oggetto sociale.

Potrà, inoltre, ricevere o prestare fidejussioni ed apporre avalli per obbligazioni o debiti anche di terzi, concedere pegni ed ipoteche e, in genere, prestare garanzie reali e personali senza limitazione alcuna.

4.5 In ogni caso sono espressamente e tassativamente escluse dall'oggetto sociale:

a) la raccolta di risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita, mediante offerta al pubblico, di strumenti finanziari disciplinati dal D.Lgs.24.02.1998, n.58, nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazioni di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e ogni altra attività di cui all'art.106 del D.Lgs.01.09.1993, n.385;

b) qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi professionali previsti dal D.Lgs.58/1998.

4.6 La Società, per uniformare le proprie attività ai principi di economicità, efficienza ed efficacia, può altresì affidare a terzi singole attività o specifici servizi non preminenti rispetto alle sue funzioni.

4.7 La Società potrà, infine, ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento, con istituti di credito, banche, società e privati, secondo modalità che non configurino una raccolta del risparmio tra il pubblico.

#### Articolo 5 (Domiciliazioni)

5.1 Il domicilio dei soci, degli Amministratori, dei Sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dai libri sociali.

#### TITOLO II Articolo 6 (Il capitale)

*Scia*

- 6.1 Il capitale sociale è fissato in Euro 50.000,00 (cinquantamila e zero centesimi) ed è suddiviso in azioni, ai sensi dell'art. 2346 cod. civ., del valore nominale di Euro 1,00 (uno e zero centesimi) cadauna e, salvo quanto altrimenti previsto o consentito dal presente Statuto, può essere detenuto solo da Enti locali e da società partecipate, direttamente o indirettamente, da Enti locali. Le azioni della Società non potranno essere trasferite se non a soggetti aventi la medesima natura e le medesime caratteristiche di quelli sopra indicati.
- 6.2 Il capitale sociale può essere aumentato per delibera dell'Assemblea straordinaria, anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse.
- 6.3 Il capitale potrà essere aumentato a pagamento, mediante nuovi conferimenti in denaro e/o in natura, o a titolo gratuito, mediante passaggio di riserve disponibili a capitale, in forza di deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche del presente Statuto.
- 6.4 Il capitale sociale può essere liberato con conferimenti eseguiti in denaro, con compensazione di debiti liquidi ed esigibili della Società, con apporti in natura di crediti e beni. Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni d'opera o di servizi.
- 6.5 In caso di aumento di capitale le azioni di nuova emissione saranno riservate in opzione agli azionisti in proporzione alle azioni rispettivamente possedute; gli azionisti avranno altresì diritto di prelazione sulle azioni rimaste inopstate nei termini e secondo le modalità fissate dall'art. 2441, terzo comma, cod. civ.

#### Articolo 7

##### (Finanziamento della Società - Obbligazioni)

- 7.1 È consentita l'acquisizione anche presso i soci di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di deposito, sia sotto altra forma di finanziamento a titolo oneroso o gratuito, alle condizioni previste dal Decreto Legislativo n. 385/1993 e dalle altre disposizioni vigenti in materia di tutela di raccolta del risparmio.
- 7.2 I soci potranno quindi effettuare singoli finanziamenti, sia a titolo oneroso che gratuito, in relazione ai quali saranno convenuti di volta in volta la misura del saggio d'interesse (nel rispetto delle norme imperative di legge) e le modalità di erogazione e di rimborso.
- 7.3 In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite, ovvero trasferite a diretto aumento di capitale di qualunque importo, previa conforme deliberazione assembleare.
- 7.4 La Società può emettere, con delibera del Consiglio di Amministrazione previa autorizzazione assembleare che definisca le modalità e le condizioni di collocamento e di estinzione, obbligazioni nominative ed al portatore. Sussistendone i presupposti di legge, l'emissione può esser deliberata anche ai sensi dell'art. 185 del D. Lgs 50 del 2016 (come di volta in volta modificato e/o integrato) e/o in deroga ai limiti di cui all'art. 2412 cod. civ.
- 7.5 L'Assemblea, in sede straordinaria, può attribuire al Consiglio di Amministrazione anche la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili riservate ai soci sino ad un ammontare determinato, per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

#### Articolo 8

##### (Azioni - Trasferimento delle partecipazioni - Prelazione)

- 8.1 Le azioni sono indivisibili e nominative e conferiscono al loro possessore eguali diritti.
- 8.2 Le azioni non sono rappresentate da titoli azionari. La qualità

- di socio è provata dall'iscrizione nel libro soci e i vincoli, gravami e diritti reali sulle azioni della Società si costituiscono mediante annotazione sullo stesso.
- 8.3 Il possesso anche di una sola azione costituisce di per sé adesione al presente Statuto e alle deliberazioni prese dall'Assemblea dei soci in conformità alla legge e al presente Statuto.
- 8.4 I versamenti sulle azioni di nuova emissione saranno effettuati a norma di legge dagli azionisti.
- 8.5 Le eventuali azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse godono dei diritti espressamente previsti nell'atto che ne disciplina l'emissione.
- 8.6 Le azioni sono trasferibili con il rispetto della clausola inerente i requisiti soggettivi di cui all'Articolo 6.1 del presente Statuto.
- 8.7 Ai fini del presente Statuto, per "trasferimento" (o "trasferire" o simili) si intende qualsiasi atto o negozio, a titolo oneroso o a titolo gratuito, per atto tra vivi o *mortis causa*, volontario o coattivo (ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la vendita, la cessione in blocco, il conferimento in natura, la donazione, la permuta, il riporto, il conferimento in società, la fusione e la scissione, la liquidazione, la *cessio bonorum*, la vendita con patto di riscatto, il trasferimento effettuato in forza di escussione di pegno e/o vendita forzata e/o assegnazione forzata di azioni, i negozi di prestito titoli o altri accordi che comportino il trasferimento, anche transitorio o a termine, la costituzione di diritti reali di godimento o di garanzia, etc.), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato di vendere, trasferire o altrimenti disporre, a favore di terzi, della (piena o nuda) proprietà delle azioni, ovvero di costituire diritti reali di godimento e/o di garanzia sulle azioni.
- 8.8 Salvo quanto di seguito di previsto, non è consentito porre in essere alcun negozio che possa determinare, direttamente o indirettamente, il trasferimento dei diritti di voto relativi alle azioni della Società, in contrasto con le previsioni dell'Articolo 6.1 del presente Statuto. È consentita la costituzione di pegno o altro vincolo sulle azioni, a condizione che avvenga (i) nel rispetto dei limiti e condizioni stabiliti dalla legge nonché dai regolamenti e dalle decisioni e/o determinate dalle autorità competenti, (ii) esclusivamente in favore di istituti di credito (o altri soggetti finanziatori) in relazione al reperimento da parte della Società e delle sue partecipate, a qualsiasi titolo (incluso mediante concessione di mutui, finanziamenti, sottoscrizione di titoli di debito e/o strumenti ibridi), di risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento dell'attività della Società medesima, per investimenti o operazioni straordinarie o comunque finalizzate al perseguimento dell'oggetto sociale.
- 8.9 Ogni trasferimento delle azioni consente l'esercizio dei diritti sociali solo se è rispettato quanto previsto nel presente Articolo 8.
- 8.10 Fatto salvo quanto previsto all'Articolo 9bis del presente Statuto, qualora uno dei soci intenda trasferire, in tutto o in parte, la sua partecipazione (ovvero ogni diritto ad essa connesso se dalla stessa separabile), agli altri soci spetta il diritto di prelazione, ai sensi delle seguenti disposizioni.
- 8.11 Il socio che intende trasferire, in tutto o in parte, la sua partecipazione (ovvero ogni diritto ad essa connesso se dalla stessa separabile) deve anzitutto offrirla in prelazione agli altri soci, proporzionalmente alle rispettive loro partecipazioni, con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata contemporaneamente spedita a ciascuno di



essi al domicilio risultante dal libro soci, nonché alla Società, nella sede sociale, affinché l'Organo Amministrativo possa negare l'esercizio dei diritti sociali in ogni caso in cui queste formalità non siano rispettate o non risulti l'unanime consenso dei soci al trasferimento.

Tale comunicazione deve dare notizia: (i) delle azioni (ovvero ogni diritto ad esse connesso se dalle stesse separabile) offerte in cessione, (ii) del prezzo (ovvero della stima economica dei vantaggi che il cedente ritiene di conseguire dal trasferimento in ogni caso in cui il prezzo del trasferimento non sia costituito da una somma di denaro), (iii) delle condizioni di pagamento, e (iv) delle generalità del soggetto a cui si intende trasferire le azioni (ovvero ogni diritto ad esse connesso se dalle stesse separabile). Alla raccomandata va allegata fotocopia dell'offerta ricevuta dal terzo, sottoscritta dal medesimo.

Il socio che intende esercitare la facoltà di acquisto deve darne comunicazione, a pena di decadenza, al socio alienante e agli altri soci, nonché alla Società, con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata spedita loro entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'offerta, dichiarando, altresì, se intende sostituirsi, in misura proporzionale alla sua partecipazione, ai soci che non abbiano tempestivamente esercitato la facoltà di acquisto o a coloro che, pur avendola esercitata, non abbiano rispettato le previsioni del presente comma.

Nel caso siano offerte in alienazione, anche separatamente ma a un unico acquirente (intendendosi per unico acquirente anche il caso di acquirenti parenti fra loro o, in caso siano società, controllanti, controllate o sotto il medesimo controllo), azioni (ovvero ogni diritto ad esse connesso se dalle stesse separabile) in misura tale da far sì che l'acquirente disponga (o possa disporre, per effetto dei diritti connessi alle partecipazioni) di non meno di 1/5 (un quinto) dei voti nell'Assemblea, ciascuno degli offerenti avrà l'obbligo, anche a sensi dell'art. 1381 cod. civ., di far sì che il terzo acquirente acquisti anche le azioni (ovvero ogni diritto ad esse connesso se dalle stesse separabile) degli altri soci che lo chiederanno, a prezzo proporzionalmente pari a quello determinato in base all'offerta in prelazione, nei termini per l'esercizio della prelazione stessa.

In ogni caso in cui il corrispettivo del trasferimento non sia espresso in numerario, il socio che esercita la prelazione può contestualmente comunicare il suo disaccordo sul valore attribuito alla partecipazione; in tale caso, il prezzo sarà determinato da un terzo a sensi e per gli effetti stabiliti dall'art. 1473 cod. civ., come previsto nelle disposizioni che seguono. Il terzo sarà nominato di comune accordo tra le parti o, nel caso in cui le parti non raggiungano un accordo sulla nomina, dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Società, a richiesta di qualsiasi parte interessata, e procederà alla determinazione del prezzo delle vendite nei confronti di tutti i soci che abbiano comunicato il loro disaccordo sul valore attribuito alle partecipazioni oblate. Il terzo determinerà il giusto prezzo con riferimento alla data dell'offerta in prelazione, con equo apprezzamento e sulla base dei criteri estimativi usualmente adottati, tenendo conto, altresì, dei criteri di valutazione internazionalmente accettati. Il terzo renderà la propria determinazione comunicandola con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata spedita a tutti i soci interessati entro 60 (sessanta) giorni dall'accettazione dell'incarico.

Le vendite devono essere perfezionate entro 60 (sessanta) giorni dalla data del ricevimento dell'ultima, in ordine di tempo,



comunicazione di esercizio della facoltà di acquisto da parte del socio alienante ovvero, nel caso di cui sopra, dalla data di spedizione della lettera raccomandata contenente la determinazione del terzo.

- 8.12 Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione, per il trasferimento tra vivi è richiesto il gradimento dei soci ai sensi dell'Articolo 9 del presente Statuto.

#### Articolo 9

(Trasferimento delle partecipazioni - Clausola di gradimento)

- 9.1 Fatto salvo quanto previsto all'Articolo 9bis del presente Statuto, il socio potrà trasferire liberamente la partecipazione per la quale non sia stato esercitato il diritto di prelazione ai sensi dell'Articolo 8 del presente Statuto, purché ottenga il consenso dell'Organo Amministrativo, al quale siano state comunicate le generalità del potenziale acquirente ai sensi dell'Articolo 8.11 del presente Statuto. Il trasferimento è comunque subordinato alla verifica, in capo al trasferitario, dei requisiti previsti per i soci dall'Articolo 6.1 del presente Statuto. Al di fuori delle ipotesi contemplate dai successivi commi del presente articolo, il socio potrà comunque esercitare il diritto di recesso previsto al successivo Articolo 10.
- 9.2 Il gradimento potrà essere negato nel caso in cui l'acquirente proposto si trovi, per l'attività svolta, attualmente o potenzialmente in posizione di concorrenza o di conflitto di interessi con la Società. Potrà, inoltre, essere rifiutato nel caso in cui l'acquirente proposto non sia in grado di fornire garanzie sulla propria capacità finanziaria o, per condizioni oggettive o per l'attività svolta, il suo ingresso in Società possa considerarsi pregiudizievole per il perseguimento dell'oggetto sociale o in contrasto con gli interessi degli altri soci o con le strategie della Società.
- 9.3 L'eventuale diniego del gradimento, adeguatamente motivato, dovrà pervenire al socio entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione. Qualora, entro il predetto termine, nessuna comunicazione contraria pervenga al socio, il gradimento si intenderà concesso ed il socio potrà trasferire la partecipazione alla persona indicata nella comunicazione.

#### Articolo 9bis

(Trasferimenti consentiti)

- 9bis.1 In deroga a quanto previsto nei precedenti Articoli 8.10, 8.11, 8.12 e 9, ciascun socio potrà liberamente trasferire, a qualsiasi titolo, la propria partecipazione a società dallo stesso direttamente o indirettamente controllate, o controllate dalla medesima controllante, ovvero in caso di intestazione fiduciaria e successiva reintestazione ai soci, purché resti immutato il controllo sul veicolo beneficiario della partecipazione, a condizione che: (i) ne venga data preventiva comunicazione scritta a tutti i soci; (ii) la società cessionaria sia in possesso dei requisiti previsti per i Soci all'Articolo 6.1; e (iii) sia previsto l'obbligo irrevocabile della società cessionaria di ritrasferire la partecipazione detenuta nella Società al socio cedente (che sarà irrevocabilmente obbligato a riacquistare), ove muti la compagine sociale della società cessionaria.
- 9bis.2 I precedenti Articoli 8.10, 8.11, 8.12 e 9 non troveranno applicazione, altresì, in caso di costituzione del diritto di pegno sulle azioni della Società, ai sensi del precedente Articolo 8.8, e di trasferimento delle azioni della Società effettuato in forza di escussione del pegno, fatti salvi i limiti e le condizioni stabiliti dalla legge nonché dai

regolamenti e dalle decisioni e/o determinate delle autorità competenti.

#### Articolo 10

(Recesso)

- 10.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni di cui all'art. 2437 cod. civ. e per le altre cause previste dalla legge. I termini e le modalità del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni e il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge. Qualora alla data del recesso il socio abbia degli impegni in corso nei confronti della Società, questi devono comunque essere regolarmente ed esattamente adempiuti.

#### TITOLO III

##### Articolo 11

(Organi)

- 11.1 Sono organi della Società:
- a) l'Assemblea;
  - b) l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione, a seconda dei casi;
  - c) il Collegio Sindacale e, se oggetto di autonoma nomina, l'organo di revisione legale.
- È vietato istituire ulteriori organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società per azioni, sopra indicati.

#### TITOLO IV

##### Articolo 12

(L'Assemblea)

- 12.1 Le Assemblee, ordinarie e straordinarie, legalmente convocate e regolarmente costituite, rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto obbligano tutti i soci, compresi gli assenti, i dissenzienti, nonché i loro aventi causa, salvo il disposto dell'art. 2437 cod. civ.
- 12.2 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio di esercizio. Detto termine può essere elevato fino ad un massimo di 180 (centottanta) giorni nel caso di società tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. Le ragioni della dilazione dovranno essere segnalate ed adeguatamente motivate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione prevista dall'art. 2428 cod. civ., ovvero nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata.

##### Articolo 13

(Convocazione dell'Assemblea)

- 13.1 L'Assemblea dei soci è convocata dall'Organo Amministrativo, anche fuori dalla sede della società, purché in Italia, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso viene, altresì, fissata per altro giorno la seconda adunanza per il caso di mancato raggiungimento dei quorum costitutivi.
- 13.2 L'Assemblea ordinaria è convocata in qualsiasi momento in cui l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno o sia richiesta da tanti soci rappresentanti almeno 1/10 (un decimo) del capitale

- sociale.
- 13.3 L'Assemblea straordinaria è convocata qualora lo ritenga opportuno l'Organo Amministrativo e, in ogni caso, ogni qualvolta sia necessario assumere una deliberazione ad essa riservata dalla legge o dal presente Statuto.
- 13.4 La convocazione viene effettuata, ai sensi dell'art. 2366 cod. civ., mediante avviso comunicato ai soci, almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci).
- 13.5 È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
  - che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
  - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- 13.6 L'Assemblea dei soci è validamente costituita anche nel caso non siano rispettate le formalità suddette purché sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti la maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato; dovrà inoltre essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo non presenti.

#### Articolo 14

(Intervento in Assemblea)

- 14.1 Il diritto di intervento in Assemblea è regolato dalla legge.
- 14.2 L'intervento in assemblea può avvenire anche con mezzi di telecomunicazione, con le modalità di cui al precedente Articolo 13.5.
- 14.3 Ogni socio che abbia il diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge mediante delega scritta. Gli enti possono intervenire all'assemblea a mezzo del loro legale rappresentante oppure a mezzo di persona delegata mediante delega scritta.
- 14.4 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

#### Articolo 15

(Presidenza dell'Assemblea)

- 15.1 L'Assemblea è presieduta:
- a) dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dall'Amministratore Delegato, o, in mancanza, il più anziano dei consiglieri, nel caso in cui la Società sia amministrata da un consiglio di amministrazione;
  - b) dall'Amministratore Unico, nel caso in cui la Società sia amministrata da un amministratore unico;
  - c) da uno dei soci presenti all'Assemblea, eletto dall'assemblea stessa, nel caso di assenza o impedimento dei soggetti indicati alle precedenti lettere a) e b).
- 15.2 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti, salvo il caso in cui il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.
- 15.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

#### Articolo 16

(Costituzione e deliberazione delle Assemblee)

- 16.1 L'Assemblea, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, sarà validamente costituita e delibererà secondo le maggioranze di legge.
- 16.2 L'Assemblea, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, delibera su tutte le materie alla stessa riservate dalla legge e dal presente Statuto.

#### Articolo 17

(Verbale dell'Assemblea)

- 17.1 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
- 17.2 Il verbale, da trascriversi nel libro delle adunanze delle deliberazioni assembleari, deve indicare la data dell'Assemblea, gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente, le modalità e il risultato delle votazioni, e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno ed i soci favorevoli, astenuti o dissenzienti; deve riportare, per riassunto, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.
- 17.3 Il verbale dell'Assemblea, ove richiesto dalla normativa vigente, deve essere redatto da un notaio.

### TITOLO V

#### Articolo 18

(Amministrazione della Società)

- 18.1 La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri, nel rispetto della normativa in materia tempo per tempo vigente.  
Entro i predetti limiti, l'Assemblea, in sede di nomina dell'Organo Amministrativo, determinerà la composizione, la durata in carica e il numero degli Amministratori, salvo che per la prima nomina contestuale all'atto costitutivo.
- 18.2 Gli Amministratori durano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
- 18.3 Gli Amministratori:
- a) possono essere anche non soci;
  - b) non possono essere nominati, e, se nominati, decadono dall'ufficio, se si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ.;
  - c) sono rieleggibili;
  - d) sono tenuti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 cod. civ.;
  - e) devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità

- e autonomia previsti per legge.
- 18.4 Le disposizioni contenute nei successivi Articoli da 19 a 23 si applicano soltanto qualora l'Organo Amministrativo della Società sia il Consiglio di Amministrazione.

#### Articolo 19

(Il Presidente)

- 19.1 Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge il Presidente.
- 19.2 Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio e, nel caso di assenza o di inabilità del Presidente, presiederà l'Amministratore Delegato, o, in mancanza, il più anziano dei consiglieri.

#### Articolo 20

(Amministratore Delegato e Direttore Generale)

- 20.1 Il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 cod. civ., parte delle proprie attribuzioni a un suo componente o, ove preventivamente autorizzato dall'Assemblea, al Presidente, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.
- Non sono comunque delegabili e restano di esclusiva competenza del Consiglio, i poteri relativi a:
- a) la costituzione ovvero l'assunzione di partecipazioni da parte della società in enti, società o organismi nonché le dimissioni o cessioni delle partecipazioni;
  - b) la fusione, la scissione, lo scioglimento, la liquidazione dei soggetti di cui alla precedente lett. a) ovvero, la modifica della partecipazione negli stessi;
  - c) l'alienazione, la compravendita e le permuta di beni immobili;
  - d) l'assunzione di mutui;
  - e) la concessione di garanzie, ipoteche, fidejussioni, avalli e simili.
- 20.2 Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare, anche fra persone estranee al Consiglio stesso, procuratori speciali e mandatari in genere per determinate categorie di atti, determinandone competenze e compensi.
- 20.3 L'Organo Amministrativo potrà nominare un Direttore Generale determinandone i poteri e i relativi compensi.

#### Articolo 21

(Convocazione del Consiglio di Amministrazione)

- 21.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente nella sede legale o altrove, purché in Italia, ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità o ne riceva richiesta da un qualsiasi membro dell'organo amministrativo o del Collegio Sindacale.
- 21.2 In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio è convocato e presieduto dall'Amministratore Delegato, o, in mancanza, dal più anziano dei consiglieri.
- 21.3 La convocazione viene fatta mediante avviso inviato almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza, con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (ad esempio: fax, posta elettronica o altri mezzi similari), contenente l'indicazione del giorno, l'ora, il luogo della riunione e gli argomenti da trattare. In caso di urgenza la medesima comunicazione può essere inviata a mezzo telegramma ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (ad esempio: fax, posta elettronica o altri mezzi similari), da spedire almeno ventiquattro ore prima ai numeri o indirizzi che siano stati espressamente comunicati

*Chesina*

- dagli Amministratori medesimi.
- 21.4 Della convocazione viene dato avviso all'Organo di Controllo con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi termini.

#### Articolo 22

(Validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione)

- 22.1 Il Consiglio di Amministrazione della Società sarà validamente costituito e delibererà secondo le maggioranze previste dalla legge.
- 22.2 È possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
  - che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
  - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

#### Articolo 23

(Verbale delle riunioni)

- 23.1 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto nell'apposito libro tenuto a norma di legge.

#### Articolo 24

(Poteri dell'Organo Amministrativo)

- 24.1 L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione provvede con ogni e più ampio potere all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, più segnatamente, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservati in modo tassativo all'Assemblea dei soci.

#### Articolo 25

(Rappresentanza della Società)

- 25.1 La rappresentanza della Società e l'uso della firma sociale sia di fronte a terzi che in giudizio spetta all'Amministratore Unico ovvero, in via tra loro disgiunta, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominati e nei limiti delle deleghe o dei poteri loro conferiti, all'Amministratore Delegato, al Direttore Generale, agli institori e ai procuratori speciali.
- 25.2 La rappresentanza della Società in liquidazione spetta al liquidatore o al Presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

#### Articolo 26

(Compensi degli Amministratori)

- 26.1 Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

- 26.2 L'Assemblea può, inoltre, assegnare agli Amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché - se consentito dalla legge - determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite dall'Assemblea medesima.
- 26.3 Nel rispetto dell'importo complessivo stabilito dall'Assemblea per la remunerazione degli Amministratori, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, stabilisce la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche che dovrà esser conforme ai massimali eventualmente previsti dalle disposizioni imperative di carattere pubblicistico, vigenti di tempo in tempo

TITOLO VI  
Articolo 27

(Nomina e Composizione del Collegio Sindacale)

- 27.1 Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) supplenti nominati dall'Assemblea.
- 27.2 I Sindaci durano in carica per 3 (tre) esercizi e possono essere riconfermati; essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.
- 27.3 Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia, ai sensi dell'art. 2397, 2° comma, cod. civ., o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.
- 27.4 Non possono essere eletti e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 cod. civ. per le cause di ineleggibilità e di decadenza. Costituisce, altresì, causa di decadenza dall'ufficio di Sindaco la cancellazione o la sospensione dal Registro dei Revisori Contabili, ove prescritta.
- 27.5 Alla nomina dei Sindaci provvede l'Assemblea dei soci, che designa anche il Presidente del Collegio sindacale nel novero dei Sindaci effettivi. La nomina dei Sindaci, con l'indicazione per ciascuno del cognome, del nome, del domicilio e del luogo e della data di nascita, deve essere adeguatamente pubblicizzata a norma dell'art. 2400, comma 3, cod. civ.
- 27.6 Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni. Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
- 27.7 È possibile tenere le riunioni del Collegio Sindacale con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
  - che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti e regolare lo svolgimento della riunione;
  - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
  - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti

*Griffin*

all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

#### Articolo 28

##### (Revisione legale dei conti)

- 28.1 La revisione legale dei conti, comprendente le funzioni indicate dalla legge, è effettuata da un Revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro, ove non venga esercitato dal Collegio Sindacale se consentito dalla legge.
- 28.2 L'incarico della revisione legale dei conti è conferito, su indicazione del Collegio Sindacale, dall'Assemblea, la quale determina altresì il corrispettivo spettante per l'intera durata dell'incarico.
- 28.3 L'incarico per la revisione legale dei conti ha durata conforme alle disposizioni normative di volta in volta applicabili, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di durata dell'incarico.
- 28.4 Il revisore legale e la società di revisione che effettuano la revisione legale dei conti devono possedere i requisiti di indipendenza ed obbiettività così come previsto dalla legge.
- 28.5 Si applicano, per quanto concerne le responsabilità dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti, le disposizioni di legge.

#### Articolo 29

##### (Requisiti e Compensi dei Sindaci e

dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti)

- 29.1 I Sindaci ed i soggetti incaricati della revisione legale dei conti sono nominati nel rispetto di criteri di onorabilità, professionalità e competenza e dei requisiti richiesti agli articoli precedenti.
- 29.2 La retribuzione annuale dei Sindaci effettivi è stabilita dall'Assemblea, all'atto della nomina del Collegio Sindacale, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, ai sensi dell'art. 2402 cod. civ.
- 29.3 È altresì stabilito dall'Assemblea, all'atto della nomina, il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione, incaricati della revisione legale dei conti, per l'intera durata dell'incarico. La remunerazione annua può essere modificata anche prima della scadenza dell'incarico, qualora motivi obiettivi lo richiedano, nei limiti previsti dalle disposizioni normative di volta in volta applicabili.

#### TITOLO VII

#### Articolo 30

##### (Bilancio, Utili, Riserve)

- 30.1 L'esercizio sociale termina al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
- 30.2 Il bilancio, con la relazione sulla gestione, ove richiesta dalle norme di legge, redatti ai sensi degli artt. 2423 e seguenti cod. civ., deve essere comunicato, dagli Amministratori al Collegio Sindacale, almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve discuterlo. Il Collegio Sindacale deve riferire all'Assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri e fare le osservazioni e proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione. Analoga relazione è predisposta dal soggetto incaricato del controllo contabile.
- 30.3 Il bilancio, unitamente alla relazione sulla gestione redatta dal Consiglio di Amministrazione, ove richiesta dalle norme di legge, ed alle relazioni del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile, è presentato entro i



- successivi 120 (centoventi) giorni all'Assemblea per l'approvazione. Detto termine è prorogato a 180 (centottanta) giorni nei casi di cui all'art. 2364, comma 2, cod. civ.
- 30.4 Durante i 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea e finché sia approvato, il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate, insieme con le relazioni degli Amministratori, dei Sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile, deve restare depositato, in copia, presso la sede sociale ed ivi tenuto a disposizione dei soci che possono prenderne visione.
- 30.5 La ripartizione degli utili avverrà in conformità alle disposizioni previste dalla legislazione vigente, detratto il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva ordinaria sino a che la stessa non raggiunga il quinto del capitale sociale.
- 30.6 L'Assemblea potrà deliberare la formazione di riserve straordinarie mediante speciali accantonamenti di utili.

#### TITOLO VIII

##### Articolo 31

###### (Scioglimento)

- 31.1 Le cause di scioglimento e di liquidazione della Società sono quelle previste dalla legge. Quando si verifica una delle cause che comportano lo scioglimento della società, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere, senza indugio, alla convocazione dell'Assemblea dei soci.
- 31.2 L'Assemblea, convocata a norma del paragrafo precedente, dovrà deliberare sulla messa in liquidazione, sulla nomina e sui poteri del liquidatore con le maggioranze previste per le modifiche del presente Statuto.
- 31.3 Per quanto riguarda la nomina o la revoca del liquidatore valgono le disposizioni stabilite in materia dall'art. 2487 cod. civ.

#### TITOLO IX

##### Articolo 32

###### (Clausola Compromissoria)

- 32.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Società e ciascun socio, ovvero tra i soci medesimi e gli altri soci e/o la Società, nonché quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, saranno deferite ad arbitrato rituale in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale "Leoné Levi" della C.C.I.A.A. di Ancona.
- 32.2 Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico che deciderà in via rituale secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile relative all'arbitrato rituale (artt. 816 e ss. c.p.c.) e delle disposizioni degli articoli 34, 35 e 36 del D.Lgs. 17.01.2003 n. 5. L'arbitrato avrà sede in Ancona presso gli uffici della Camera di Commercio. La decisione verrà espressa in un lodo idoneo ad acquistare efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 825, commi 2 e 3, del codice di procedura civile.

##### Articolo 33

###### (Foro competente)

- 33.1 Foro competente per ogni controversia non demandabile al Tribunale Arbitrale ai sensi del precedente Articolo 32 è quello di Ancona.

##### Articolo 34

(Norme Finali)

- 34.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le vigenti disposizioni del Codice Civile e delle Leggi speciali (ivi incluso il D. Lgs n. 175 del 2016, come di volta in volta modificato e/o integrato e l'ulteriore normativa di settore).

VIVA SERVIZI SPA  
IL PRESIDENTE DEL  
Consiglio di Amministrazione  
AVV. CHIARA SCIASCIA  
Ancona li 16.06.2021

*[Handwritten signature]*